

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 593

ATTO DEL GOVERNO SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto legislativo recante:
«Disciplina dell'impresa sociale»

(Parere ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge 13 giugno 2005, n. 118)

(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 13 gennaio 2006)

**Relazione illustrativa allo schema di decreto attuativo della
legge 13 giugno 2005, n. 118, recante "Delega al Governo
concernente la disciplina dell'impresa sociale"**

La legge 13 giugno 2005, n. 118 si è proposta di temperare la rigida dicotomia, attualmente prevista dal codice civile, fra gli enti di cui al libro I e quelli del libro V a riguardo della possibilità di esercitare attività commerciali in forma imprenditoriale. In particolare, com'è noto, l'articolo 2249 c.c. individua un *numerus clausus* di forme societarie per l'esercizio di un'attività commerciale, rinviando tassativamente ai tipi regolati nei Capi III e seguenti del Titolo V. In realtà, nel corso degli anni, alcune disposizioni, in particolare di natura fiscale, hanno consentito anche ad associazioni e fondazioni l'esercizio di attività commerciali, sia pure entro precisi limiti quanto ai destinatari e quanto al volume delle attività in relazione a quelle complessive del soggetto. Ci si riferisce, in particolare, alle nozioni di *marginalità* delle attività economiche, richiesta per le organizzazioni di volontariato dalla legge n. 266 del 1991, o a quelle di *occasionalità, complementarità, svantaggio, diretta connessione*, richieste invece per gli enti non commerciali e le ONLUS dal d. lgs. n. 460 del 1997.

È peraltro noto che il terzo settore – che ha trovato rinnovato impulso anche grazie alla organica inserzione di esso nella società per la realizzazione di interessi generali esplicitata dal principio di sussidiarietà orizzontale di cui all'articolo 118 della Costituzione – abbia assunto nel tempo una rilevanza, anche quantitativa, particolarmente imponente: i beni e i servizi da esso prodotti e scambiati sono connotati da forte innovatività, alto livello qualitativo, fluidità delle forme gestionali; d'altra parte, le forme organizzative si sono evolute in favore di strutturazioni complesse, per l'appunto imprenditoriali. La legge delega n. 118 del 2005 si inserisce, perciò, in un ampio dibattito sul rafforzamento degli strumenti operativi attraverso i quali operano gli enti e i soggetti del terzo settore.

Ancora, la massiccia presenza del terzo settore in ambiti delicati quali quelli dei servizi alla persona (come l'assistenza sociale e sanitaria, l'educazione nella sua declinazione di istruzione e formazione, la tutela dell'ambiente e del patrimonio, etc.) impone l'adozione di una normativa che possa tutelare anche i destinatari delle attività ed i creditori, attraverso l'obbligo di procedure organizzative e gestionali, e, più in generale, di comportamenti propri degli imprenditori commerciali.

Infine, l'impresa sociale, per come emerge anche nella letteratura che del fenomeno si è occupata, sembra essere il *locus* naturale per l'affermazione di comportamenti socialmente

responsabili, che si declinano, ad esempio, in una particolare cura che l'imprenditore - datore di lavoro deve assumere nei confronti dei lavoratori dell'impresa, dei destinatari dei beni e dei fruitori dei servizi, della società in generale; in tal senso, in attuazione di precisi principi e criteri direttivi della legge delega, nello schema di decreto sono stati individuati la redazione di un bilancio sociale, la corresponsione di trattamenti economici e normativi non inferiori a quelli previsti dalla contrattazione collettiva, la previsione di forme di partecipazione dei lavoratori e dei destinatari (i c.d. *multistakeholders*).

Si esaminano ora nello specifico le disposizioni contenute nello schema di decreto.

Articolo 1. La nozione di impresa sociale è stata ripresa testualmente dalla legge delega, rimarcando la volontarietà dell'accesso alla disciplina del decreto. In aderenza ad alcune indicazioni della legge delega, si è ritenuto di optare per la qualificazione di impresa sociale quale una nozione, piuttosto che come un tipo. Sono stati fatti rientrare nella caratterizzazione della fattispecie i requisiti fissati dagli articoli 2, 3 e 4, che riguardano gli ambiti di operatività dell'impresa, il requisito della non lucratività, ed i vincoli alla struttura proprietaria. È stato esplicitato al comma 2 che le amministrazioni pubbliche e le organizzazioni che limitano le attività in favore dei soli soci associati sono escluse dal novero della impresa sociale. Il comma 3, in recezione di una specifica indicazione della delega, individua una disciplina *ad hoc* per gli enti ecclesiastici e gli enti delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese. Lo strumento del regolamento - non ignoto al nostro ordinamento, che già ne ha fatto uso nel d. lgs. n. 460 del 1997 - è quello più adatto per salvaguardare le specificità proprie di questo tipo di enti: con esso, infatti, sono individuate le attività qualificate come impresa sociale, all'interno di quelle più ampie perseguite dagli enti, e l'insieme delle risorse organizzative e umane ad esse destinate.

Articolo 2. L'individuazione delle materie di *particolare rilievo sociale* è stata condotta alla luce di un'indagine sui settori all'interno dei quali è più consistente la presenza di operatori del terzo settore. In riferimento al settore dell'inserimento lavorativo, già menzionato nella legge n. 381 del 1991, il riferimento ai soggetti beneficiari è stato aggiornato alla luce della normativa comunitaria in materia di aiuti di stato all'occupazione. Sono stati, infine, fissati dei parametrici numerico-quantitativi per la determinazione della nozione di attività principale.

Articolo 3. La nozione di non lucratività è stata definita in positivo, secondo le indicazioni della più accorta dottrina sul punto. Sono state indicate alcune operazioni ritenute vietate, con presunzione legale passibile di prova contraria. La prova contraria, ammessa ma con alcune limitazioni, è dipesa dalla osservazione che in alcune realtà del terzo settore ed in alcune regioni d'Italia è particolarmente difficile reperire alcune professionalità: in tal senso, è parso opportuno salvaguardare la possibilità di rendere più appetibile l'impiego nelle imprese sociali quando si palesano oggettive insufficienze del mercato del lavoro.

Articolo 4. Alla disciplina dei gruppi di imprese sociali viene estesa la normativa codicistica, peraltro recentemente novellata, in materia di direzione e controllo, e di gruppo cooperativo paritetico, al fine di preservare i diritti di coloro che subiscono le decisioni del gruppo. Al gruppo è esteso l'obbligo di redazione e pubblicizzazione del bilancio sociale. È ribadito che, ove anche un'amministrazione pubblica o un ente *for profit* partecipi ad un'impresa sociale non può detenere il controllo o la direzione, sterilizzando l'eventuale violazione del divieto, con la sanzione della annullabilità dell'atto e la legittimazione straordinaria del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Articolo 5. Quanto alla costituzione, si rinvia alle norme cui è assoggettato il tipo nella cui forma è esercitata l'impresa sociale, salva la specificazione della solennità dell'atto, e la richiesta della esplicitazione degli elementi caratterizzanti la fattispecie. È previsto l'obbligo di iscrizione, che ha natura costitutiva ai fini dell'acquisizione della qualifica, in apposita sezione del registro delle imprese e in forma telematica. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha accesso al registro delle imprese per l'esercizio dei compiti di monitoraggio e ricerca di cui all'art. 16. Gli enti ecclesiastici e gli enti delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese sono evidentemente tenuti al deposito del solo regolamento. È, infine, previsto che un decreto interministeriale specifichi le procedure, nonché gli atti ed i fatti soggetti a obbligo di iscrizione.

Articolo 6. In aderenza ad un preciso criterio della delega, è prevista una limitazione della responsabilità al solo patrimonio per quegli enti e associazioni, per i quali non sia già previsto dalla disciplina generale una limitazione di responsabilità. A fini di garanzia dei creditori e dei destinatari delle attività, è previsto un patrimonio minimo per godere del beneficio (fissato in analogia al capitale minimo delle s.r.l. e al patrimonio normalmente richiesto in sede di acquisizione della personalità da parte di associazioni e fondazioni), ed un meccanismo

sanzionatorio di estensione della responsabilità per gli amministratori, quando il patrimonio diminuisca oltre una certa soglia. La limitazione di responsabilità – come suggerisce anche la dizione impiegata che si riferisce alle “organizzazioni che esercitano un’impresa sociale” – non si applica agli enti di cui all’articolo 1, co. 3, non essendo stata prevista una norma *ad hoc* e mancando in quel caso una distinzione (se non meramente contabile) tra i beni destinati all’esercizio dell’impresa sociale e quelli dell’ente che la esercita.

Articolo 7. Le norme sulla denominazione, per quanto *normae imperfectae*, rispondono a esigenze di tutela dell’affidamento dei terzi. Non si applicano agli enti di cui all’articolo 1, co. 3 visto che per questi non c’è distinzione fra l’ente che esercita l’impresa sociale, sia pure limitatamente ad un “ramo d’azienda”, e l’ente ecclesiastico o religioso.

Articolo 8. La disciplina delle cariche sociali, per ricoprire le quali sono richiesti specifici requisiti a garanzia della socialità dell’impresa, è regolata in modo da rispettare la tendenziale democraticità delle strutture, salve la natura e la specifica disciplina dell’organizzazione. In riferimento alla “natura dell’organizzazione”, ci si riferisce ad esempio agli enti confessionali; il richiamo alla sua “specificità disciplinaria” vale a tener conto, ad esempio, delle norme che si applicano al soggetto giuridico sottostante ad una impresa sociale (ad esempio, le norme sul voto degli azionisti). È stata prevista una specifica ipotesi di incompatibilità, per rispettare il divieto di direzione e controllo da parte delle amministrazioni pubbliche e delle imprese *for profit*.

Articolo 9. Eventuali provvedimenti di ammissione ed esclusione devono essere non lesivi del principio di non discriminazione, e deve essere sempre garantito nello statuto la possibilità di beneficiare di una decisione dell’assemblea dei soci al riguardo.

Articolo 10. Fatta salva la disciplina specifica ed ulteriore, è obbligo delle organizzazioni che esercitano l’impresa sociale di tenere e pubblicizzare il libro giornale, il libro degli inventari, secondo le norme codicistiche, ed un documento contabile sulla situazione economica e patrimoniale. Rispetto a quest’ultimo, non è stato fatto semplicemente rinvio alle norme del codice civile in materia di bilancio, visto che alcune voci di esso non sarebbero compatibili per alcune forme giuridiche (in particolare, associazioni e fondazioni). Per la redazione del bilancio sociale si rinvia ad un atto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentita

l'Agenzia per le ONLUS. Per gli enti di cui all'articolo 1, comma 3, gli obblighi si intendono riferiti al solo svolgimento delle attività indicate nel regolamento.

Articolo 11. Superate determinate soglie dimensionali, è previsto l'obbligo di controllo contabile e sull'osservanza delle finalità sociali da parte di uno o più sindaci, dei quali vengono indicati compiti e poteri. Nel caso in cui l'impresa superi determinati limiti quantitativi, è obbligatorio anche il controllo da parte di revisori contabili. È, in ogni caso, fatta salva la disciplina ulteriore prevista per ciascun tipo giuridico adottato dalla organizzazione che esercita l'impresa sociale.

Articolo 12. È previsto l'obbligo di coinvolgimento dei *multistakeholders*; la nozione di coinvolgimento è stata desunta in conformità alla recente produzione normativa comunitaria in materia, ed è stata funzionalizzata alle materie rispetto alle quali lavoratori e destinatari abbiano interesse.

Articolo 13. Per le vicende che riguardano l'impresa, è posto l'obbligo di preservare l'assenza di scopo di lucro ed il perseguimento delle finalità di interesse generale dei soggetti coinvolti negli atti posti in essere. Per tenere conto della varietà dei comportamenti che si possano porre in essere a fini elusivi, si è rinviato ad un successivo atto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita l'agenzia per le ONLUS. Conformemente all'assenza dello scopo di lucro, è prevista la possibilità di devoluzione del patrimonio solo in favore di determinati soggetti, salvo che per gli enti di cui all'articolo 1, co. 3, rispetto ai quali non si pongono le stesse ragioni di tutela. A fini di precettività della norma, è stato pensato un meccanismo sanzionatorio particolarmente efficace, che consiste nella necessaria autorizzazione all'atto (che si acquisisce anche con il meccanismo del silenzio - assenso), e la conseguente inefficacia degli atti non autorizzati. La norma non si applica quando il beneficiario dell'atto è altra organizzazione che eserciti un'impresa sociale, difettando in questo caso le ragioni della tutela.

Articolo 14. È imposto l'obbligo del rispetto dei contratti collettivi. È ammessa la prestazione di lavoro volontario, fermi restando alcuni diritti concessi al lavoratore dalla legge n. 266 del 1991. È, infine, specificato in senso soggettivo l'ambito di applicazione dei diritti di coinvolgimento dei lavoratori, del cui esito deve essere fatta menzione nel bilancio sociale.

Articolo 15. Per ragioni di coerenza sistematica, si assoggettano le organizzazioni che esercitano un'impresa sociale alla liquidazione coatta amministrativa, salvi gli obblighi di destinazione dell'eventuale patrimonio residuo. La norma non si applica evidentemente agli enti confessionali di cui all'articolo 1, comma 3, che saranno responsabili delle obbligazioni assunte anche con il patrimonio dell'ente secondo le specifiche disposizioni applicabili. Si richiama quanto già detto *sub* articolo 6.

Articolo 16. Secondo le indicazioni della legge delega, è attribuita al Ministero del lavoro e delle politiche sociali una funzione di raccordo degli enti e delle amministrazioni interessate, al fine di esercitare le attività di monitoraggio e ricerca. Allo scopo, il Ministero esercita, attraverso le proprie strutture territoriali, funzioni ispettive ed irroga le sanzioni, che tendono ad avere carattere dissuasivo e progressivo. Nell'esercizio dei propri compiti è richiesto il parere obbligatorio non vincolante della Agenzia per le ONLUS.

Articolo 17. Sono previste alcune norme di raccordo con le ONLUS, in modo da evitare distorsioni applicative. La possibilità per le fondazioni di origine bancaria di erogare finanziamenti è estesa anche in favore delle imprese sociali. Si prevede, infine, per le cooperative l'applicazione della propria normativa specifica.

L'articolo 1, comma 3, della legge delega stabilisce che dall'attuazione dei principi e dei criteri direttivi non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, per cui non viene redatta la relazione tecnica.

Disciplina dell'impresa sociale

Il Presidente della Repubblica

Visti gli articoli 76 ed 87 della Costituzione;

Vista la legge 13 giugno 2005, n. 118, recante "*Delega al Governo concernente la disciplina dell'impresa sociale*";

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del;

Acquisito il parere dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, reso nella seduta del;

Sentite le rappresentanze del terzo settore;

Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del;

Sulla proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del Ministro delle attività produttive, del Ministro della giustizia, del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro dell'interno;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Articolo 1	<i>Nozione.</i>	Articolo 11	<i>Organi di controllo.</i>
Articolo 2	<i>Utilità sociale.</i>	Articolo 12	<i>Coinvolgimento dei lavoratori e dei destinatari delle attività.</i>
Articolo 3	<i>Assenza di scopo di lucro.</i>	Articolo 13	<i>Trasformazione, fusione, scissione e cessione d'azienda. Devoluzione del patrimonio.</i>
Articolo 4	<i>Struttura proprietaria.</i>	Articolo 14	<i>Lavoro nell'impresa sociale.</i>
Articolo 5	<i>Costituzione.</i>	Articolo 15	<i>Procedure concorsuali.</i>
Articolo 6	<i>Responsabilità patrimoniale.</i>	Articolo 16	<i>Funzioni di monitoraggio e ricerca.</i>
Articolo 7	<i>Denominazione.</i>	Articolo 17	<i>Norme di coordinamento.</i>
Articolo 8	<i>Cariche sociali.</i>		
Articolo 9	<i>Principio di non discriminazione.</i>		
Articolo 10	<i>Scritture contabili.</i>		

Articolo 1.

(Nozione)

1. Possono acquisire la qualifica di impresa sociale tutte le organizzazioni private senza scopo di lucro che esercitano in via stabile e principale un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi di utilità sociale, diretta a realizzare finalità di interesse generale, e che hanno i requisiti di cui agli articoli 2, 3 e 4 del presente decreto.
2. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e le organizzazioni i cui atti costitutivi limitino, anche indirettamente, l'erogazione dei beni e dei servizi in favore dei soli soci, associati o partecipi non acquisiscono la qualifica di impresa sociale.
3. Agli enti ecclesiastici e agli enti delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese si applicano le norme di cui al presente decreto limitatamente allo svolgimento delle attività elencate all'articolo 2, a condizione che per tali attività adottino un regolamento, in forma di scrittura privata autenticata, che recepisca le norme del presente decreto. Per tali attività devono essere tenute separatamente le scritture contabili previste dall'articolo 10. Il regolamento deve contenere i requisiti che sono richiesti dal presente decreto per gli atti costitutivi.

Articolo 2.

(Utilità sociale)

1. Si considerano beni e servizi di utilità sociale quelli prodotti o scambiati nei seguenti settori:
 - a) assistenza sociale, ai sensi della legge 8 novembre 2000, n. 328, recante "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";
 - b) assistenza sanitaria, per l'erogazione delle prestazioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 2001, recante "Definizione dei livelli essenziali di assistenza", e successive modificazioni;
 - c) assistenza socio-sanitaria, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 febbraio 2001, recante "Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie";
 - d) educazione, istruzione e formazione, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, recante "Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale";
 - e) tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, ai sensi della legge 15 dicembre 2004, n. 308, recante "Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione", con esclusione delle

attività, esercitate abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;

f) valorizzazione del patrimonio culturale, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137";

g) turismo sociale, di cui all'articolo 7, comma 10, della legge 29 marzo 2001, n. 135, recante "Riforma della legislazione nazionale del turismo";

h) formazione universitaria e post-universitaria;

i) ricerca ed erogazione di servizi culturali;

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica ed al successo scolastico e formativo;

m) servizi **strumentali** alle imprese sociali, resi da enti associativi composti in prevalenza **misura superiore al settanta per cento** da organizzazioni che esercitano un'impresa sociale.

2. Indipendentemente dall'esercizio della attività di impresa nei settori di cui al comma 1, possono acquisire la qualifica di impresa sociale le organizzazioni che esercitano attività di impresa al fine dell'inserimento lavorativo di soggetti che siano:

a) lavoratori svantaggiati ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera f), punti i, ix e x, del regolamento (CE) n. 2204/2002 del 12 dicembre 2002 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore dell'occupazione;

b) lavoratori disabili ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera g), del regolamento (CE) n. 2204/2002 del 12 dicembre 2002 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore dell'occupazione.

3. Per attività principale ai sensi dell'articolo 1, comma 1, si intende quella per la quale i relativi ricavi sono superiori al settanta per cento dei ricavi complessivi dell'organizzazione che esercita l'impresa sociale. Con decreto del Ministro delle attività produttive e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sono definiti i criteri quantitativi e temporali per il computo della percentuale del settanta per cento dei ricavi complessivi dell'impresa.

4. I lavoratori di cui al comma 2 devono essere in misura non inferiore al trenta per cento dei lavoratori impiegati a qualunque titolo nell'impresa; la relativa situazione deve essere attestata da documentazione proveniente dalla pubblica amministrazione.

5. Per gli enti di cui all'articolo 1, comma 3, le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 si applicano limitatamente allo svolgimento delle attività di cui al presente articolo.

Articolo 3.

(Assenza dello scopo di lucro)

1. L'organizzazione che esercita un'impresa sociale destina gli utili e gli avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o ad incremento del patrimonio.

2. A tale fine è vietata la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili e avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi e riserve in favore di amministratori, soci, partecipanti, lavoratori o collaboratori. Si considera distribuzione indiretta di utili:

a) la corresponsione agli amministratori di compensi superiori a quelli previsti nelle imprese che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze, ed in ogni caso con un incremento massimo del venti per cento;

b) la corresponsione ai lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori a quelli previsti dai contratti o accordi collettivi per le medesime qualifiche, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche professionalità;

c) la remunerazione degli strumenti finanziari diversi dalle azioni o quote, a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, superiori di cinque punti percentuali al tasso ufficiale di riferimento.

~~3. Le organizzazioni che esercitano un'impresa sociale possono distribuire ristorni, ai sensi della normativa vigente.~~

Articolo 4.

(Struttura proprietaria e disciplina dei gruppi)

1. All'attività di direzione e controllo di un'impresa sociale si applicano, in quanto compatibili, le norme di cui al capo IX, **titolo V**, libro V e l'articolo 2545-*septies* del codice civile. Si considera, in ogni caso, esercitare attività di direzione e controllo il soggetto che, per previsioni statutarie o per qualsiasi altra ragione, abbia la facoltà di nomina della maggioranza degli organi di amministrazione.

2. I gruppi di imprese sociali sono tenuti a depositare l'accordo di partecipazione presso il registro delle imprese. I gruppi di imprese sociali sono inoltre tenuti a redigere e depositare i documenti contabili ed il bilancio sociale in forma consolidata, secondo le linee guida di cui all'articolo 10.

3. Le imprese private con finalità lucrative e le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, non possono esercitare attività di direzione e detenere il controllo di un'impresa sociale.

4. Nel caso di decisione assunta con il voto o l'influenza determinante dei soggetti di cui al comma 3, il relativo atto è annullabile, e può essere impugnato in conformità delle norme del codice civile entro il termine di 180 giorni. La legittimazione ad impugnare spetta anche al Ministero del lavoro

e delle politiche sociali. Per le cooperative, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali esercita l'azione di concerto con il Ministero delle attività produttive.

Articolo 5.

(Costituzione)

1. L'organizzazione che esercita un'impresa sociale deve essere costituita con atto pubblico. Oltre a quanto specificamente previsto per ciascun tipo di organizzazione, secondo la normativa applicabile a ciascuna di esse, gli atti costitutivi devono esplicitare il carattere sociale dell'impresa in conformità alle norme del presente decreto, ed in particolare indicare:
 - a) l'oggetto sociale, con particolare riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 2;
 - b) l'assenza di scopo di lucro, di cui all'articolo 3.
2. Gli atti costitutivi, le loro modificazioni e gli altri fatti relativi all'impresa devono essere depositati entro trenta giorni a cura del notaio o degli amministratori presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede legale, per l'iscrizione in apposita sezione. Si applica l'articolo 31, comma 2, della legge 24 novembre 2000, n. 340.
3. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai fini di cui all'articolo 16, accede anche in via telematica agli atti depositati presso l'ufficio del registro delle imprese.
4. Gli enti di cui all'articolo 1, comma 3, sono tenuti al deposito del solo regolamento e delle sue modificazioni.
5. Con decreto del Ministro delle attività produttive e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sono definiti gli atti che devono essere depositati e le procedure di cui al presente articolo.

Articolo 6.

(Responsabilità patrimoniale)

1. Salvo quanto già disposto in tema di responsabilità limitata per le diverse forme giuridiche previste dal libro V del codice civile, nelle organizzazioni che esercitano un'impresa sociale il cui patrimonio è superiore a ventimila euro, dal momento della iscrizione nella apposita sezione del registro delle imprese, delle obbligazioni assunte risponde soltanto l'organizzazione con il suo patrimonio.
2. Quando risulta che, in conseguenza di perdite, il patrimonio è diminuito di oltre un terzo rispetto all'importo di cui al comma 1, delle obbligazioni assunte rispondono personalmente e solidalmente anche coloro che hanno agito in nome e per conto dell'impresa.
3. La disposizione di cui al presente articolo non si applica agli enti di cui all'articolo 1, comma 3.

Articolo 7.

(Denominazione)

1. Nella denominazione è obbligatorio l'uso della locuzione «impresa sociale».
2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica agli enti di cui all'articolo 1, comma 3.
3. L'uso della locuzione «impresa sociale» ovvero di altre parole o locuzioni idonee a trarre in inganno è vietato a soggetti diversi dalle organizzazioni che esercitano un'impresa sociale.

Articolo 8.

(Cariche sociali)

1. Negli enti associativi, la nomina della maggioranza dei componenti delle cariche sociali non può essere riservata a soggetti esterni alla organizzazione che esercita l'impresa sociale, salvo quanto specificamente previsto per ogni tipo di ente dalle norme legali e statutarie e compatibilmente con la sua natura.
2. Non possono rivestire cariche sociali soggetti nominati dagli enti di cui all'articolo 4, comma 3.
3. L'atto costitutivo deve prevedere specifici requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza per coloro che assumono cariche sociali.

Articolo 9.

(Ammissione ed esclusione)

1. Le modalità di ammissione ed esclusione dei soci, nonché la disciplina del rapporto sociale sono regolate secondo il principio di non discriminazione, compatibilmente con la forma giuridica dell'ente.
2. Gli atti costitutivi devono prevedere la facoltà dell'istante che dei provvedimenti di diniego di ammissione o di esclusione possa essere investita l'assemblea dei soci.

Articolo 10.

(Scritture contabili)

1. L'organizzazione che esercita l'impresa sociale deve, in ogni caso, tenere il libro giornale e il libro degli inventari, in conformità alle disposizioni di cui agli articoli 2216 e 2217 del codice civile, nonché redigere e depositare presso il registro delle imprese un apposito documento che rappresenti adeguatamente la situazione patrimoniale ed economica dell'impresa.
2. L'organizzazione che esercita l'impresa sociale deve, inoltre, redigere e depositare presso il registro delle imprese il bilancio sociale, secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del

lavoro e delle politiche sociali, sentita l'agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, in modo da rappresentare l'osservanza delle finalità sociali da parte dell'impresa sociale.

3. Per gli enti di cui all'articolo 1, comma 3, le disposizioni di cui al presente articolo si applicano limitatamente alle attività indicate nel regolamento.

Articolo 11.

(Organi di controllo)

1. Ove non sia diversamente stabilito dalla legge, gli atti costitutivi devono prevedere, nel caso del superamento di due dei limiti indicati nel comma 1 dell'articolo 2435-*bis* del codice civile ridotti della metà, la nomina di uno o più sindaci, che vigilano sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile.

2. I sindaci esercitano anche compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità sociali da parte dell'impresa, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 12 e 14. Del monitoraggio deve essere data risultanza in sede di redazione del bilancio sociale di cui all'articolo 10, comma 2.

3. I sindaci possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo; a tale fine, possono chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento ai gruppi di imprese sociali, sull'andamento delle operazioni o su determinati affari.

4. Nel caso in cui l'impresa sociale superi per due esercizi consecutivi due dei limiti indicati nel comma 1 dell'articolo 2435-*bis* del codice civile, deve essere previsto anche il controllo contabile, esercitato da uno o più revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della giustizia o dai sindaci. Nel caso in cui il controllo contabile sia esercitato dai sindaci, essi devono essere iscritti all'albo dei revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della giustizia.

Articolo 12.

(Coinvolgimento dei lavoratori e dei destinatari delle attività)

1. Ferma restando la normativa in vigore, nei regolamenti aziendali o negli atti costitutivi devono essere previste forme di coinvolgimento dei lavoratori e dei destinatari delle attività.

2. Per coinvolgimento deve intendersi qualsiasi meccanismo, ivi comprese l'informazione, la consultazione o la partecipazione, mediante il quale lavoratori e destinatari delle attività possono esercitare un'influenza sulle decisioni che devono essere adottate nell'ambito dell'impresa, almeno

in relazione alle questioni che incidano direttamente sulle condizioni di lavoro e sulla qualità dei beni e dei servizi prodotti o scambiati.

Articolo 13.

(Trasformazione, fusione, scissione e cessione d'azienda e devoluzione del patrimonio)

1. Per le organizzazioni che esercitano un'impresa sociale, la trasformazione, la fusione e la scissione devono essere realizzate in modo da preservare l'assenza di scopo di lucro di cui all'articolo 3 dei soggetti risultanti dagli atti posti in essere; la cessione d'azienda deve essere realizzata in modo da preservare il perseguimento delle finalità di interesse generale di cui all'articolo 2 da parte del cessionario. Per gli enti di cui di cui all'articolo 1, comma 3, la disposizione di cui al presente comma si applica limitatamente alle attività indicate nel regolamento.
2. Gli atti di cui al comma 1 devono essere posti in essere in conformità a linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita l'agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale.
3. Salvo quanto previsto in tema di cooperative, in caso di cessazione dell'impresa, il patrimonio residuo è devoluto ad organizzazioni non lucrative di utilità sociale, associazioni, comitati, fondazioni ed enti ecclesiastici, secondo le norme statutarie. La disposizione di cui al presente comma non si applica agli enti di cui all'articolo 1, comma 3.
4. Gli organi di amministrazione notificano, con atto scritto di data certa, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali l'intenzione di procedere ad uno degli atti di cui al comma 1, allegando la documentazione necessaria alla valutazione di conformità alle linee guida di cui al comma 2, ovvero la denominazione dei beneficiari della devoluzione del patrimonio.
5. L'efficacia degli atti è subordinata all'autorizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentita l'agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, che si intende concessa decorsi novanta giorni dalla ricezione della notificazione.
6. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano quando il beneficiario dell'atto è un'altra organizzazione che esercita un'impresa sociale.

Articolo 14.

(Lavoro nell'impresa sociale)

1. Ai lavoratori dell'impresa sociale non può essere corrisposto un trattamento economico e normativo inferiore a quello previsto dai contratti e accordi collettivi applicabili.

2. Salva la specifica disciplina per gli enti di cui all'articolo 1, comma 3, è ammessa la prestazione di attività di volontariato, nei limiti del cinquanta per cento dei lavoratori a qualunque titolo impiegati nell'impresa sociale. Si applicano gli articoli 2, 4 e 17 della legge 11 agosto 1991, n. 266.
3. I lavoratori dell'impresa sociale, a qualunque titolo prestino la loro opera, hanno i diritti di informazione, consultazione e partecipazione nei termini e con le modalità specificate nei regolamenti aziendali o concordati dagli organi di amministrazione dell'impresa sociale con loro rappresentanti. Degli esiti del coinvolgimento deve essere fatta menzione nel bilancio sociale di cui all'articolo 10, comma 2.

Articolo 15.

(Procedure concorsuali)

1. In caso di insolvenza, le organizzazioni che esercitano un'impresa sociale sono assoggettate alla liquidazione coatta amministrativa, di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. La disposizione di cui al presente comma non si applica agli enti di cui all'articolo 1, comma 3.
2. Alla devoluzione del patrimonio residuo al termine della procedura concorsuale si applica l'articolo 13, comma 3.

Articolo 16.

(Funzioni di monitoraggio e ricerca)

1. Nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali promuove attività di raccordo degli uffici competenti, coinvolgendo anche altre amministrazioni dello Stato, l'agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale e le parti sociali, le agenzie tecniche e gli enti di ricerca di cui normalmente si avvale o che siano soggetti alla sua vigilanza, e le parti sociali, al fine di sviluppare azioni di sistema e svolgere attività di monitoraggio e ricerca.
2. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, avvalendosi delle proprie strutture territoriali, esercita le funzioni ispettive al fine di verificare il rispetto delle disposizioni del presente decreto da parte delle imprese sociali.
3. In caso di accertata violazione delle norme di cui al presente decreto o di gravi inadempienze delle norme a tutela dei lavoratori, gli uffici competenti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, assunte le opportune informazioni, diffidano gli organi direttivi dell'impresa sociale a regolarizzare i comportamenti illegittimi entro un congruo termine, decorso inutilmente il quale, applicano le sanzioni di cui al comma 4.
4. In caso di accertata violazione delle norme di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4, o di mancata ottemperanza alla intimazione di cui al comma 3, gli uffici competenti del Ministero del lavoro e

delle politiche sociali dispongono la perdita della qualifica di impresa sociale. Il provvedimento è trasmesso ai fini della cancellazione dell'impresa sociale dall'apposita sezione del registro delle imprese. Si applica l'articolo 13, comma 3.

5. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali svolge i propri compiti e assume le determinazioni di cui al presente articolo sentita l'agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale.

Articolo 17.

(Norme di coordinamento)

1. Le organizzazioni non lucrative di utilità sociale e gli enti non commerciali di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, che acquisiscono anche la qualifica di impresa sociale, continuano ad applicare le disposizioni tributarie previste dal medesimo decreto legislativo n. 460 del 1997, subordinatamente al rispetto dei requisiti soggettivi e delle altre condizioni ivi previsti. Gli enti di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 460 possono acquisire la qualifica di impresa sociale.

~~2. Alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale che si qualificano anche come imprese sociali si applicano le disposizioni tributarie previste dal decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 460.~~

~~3. Agli enti che intendano abbandonare la qualifica di organizzazioni non lucrative di utilità sociale ed iscriversi al registro delle imprese come imprese sociali non si applica l'articolo 10, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.~~

2. All'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153 dopo la parola «*strumentali*» sono aggiunte le seguenti «*, delle imprese sociali*».

3. Le cooperative sociali ed i loro consorzi, di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, i cui statuti rispettino le disposizioni di cui agli articoli 10, comma 2, e 12 del presente decreto, acquisiscono la qualifica di impresa sociale. Alle cooperative sociali ed i loro consorzi, di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, che rispettino le disposizioni di cui al periodo precedente, le disposizioni di cui al presente decreto si applicano nel rispetto della normativa specifica delle cooperative.

4. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai soli fini di cui al comma 3, le cooperative sociali ed i loro consorzi, di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, possono modificare i propri statuti con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria.

Verbale della 1ª riunione per l'audizione delle rappresentanze del Terzo settore

Il giorno 8 novembre 2005, alle ore 12:30, presso gli uffici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in via Fornovo, 8 è stata formalmente convocata, tramite lettera indirizzata ai portavoce del Forum del terzo settore una riunione al fine di acquisire il parere delle rappresentanze del terzo settore, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 13 giugno 2005, n. 118 (Delega al Governo concernente la disciplina dell'impresa sociale).

Sono presenti:

Belli (Federsolidarietà)	Paimleri (Min. lav. e pol. sociali)
Busacca (Legacoop)	Protasoni (Forum del terzo settore)
De Vittorio (Auser)	Putrignano (Min. lav. e pol. sociali)
Fanelli (Legacoop)	Rivella (Conferenza episcopale ital.)
Gualaccini (Compagnia delle opere)	Sestini (Min. lav. e pol. sociali)
Mazzocco (Federsolidarietà)	Tacchi (Conferenza episcopale ital.)

Redige verbale sommario il dott. Putrignano.

Il sottosegretario, illustrati brevemente lo scopo delle norme, ed il metodo di lavoro che si intende seguire, cede la parola ai presenti.

Mazzocco dà un giudizio sostanzialmente positivo sull'articolato proposto, sottolineando scelte felici come quella di aver fatto dell'impresa sociale una qualifica e non un tipo, la esatta identificazione del contenuto imprenditoriale e l'attenzione alle materie individuate. Evidenzia però alcuni punti critici: i proventi delle attività sociali devono essere portati al 70%, le cooperative sociali dovrebbero aver una disciplina di favore, si dovrebbe eliminare il richiamo alle attività di riciclaggio dei rifiuti, si dovrebbe inserire il turismo sociale.

Fanelli; chiede di "ritagliare" ulteriormente i settori specificando ed esplicitando le finalità di Interesse generale.

Protasoni; concorda con la Fanelli. Ribadisce che il punto è l'articolo 2 della bozza di decreto.

Belli fa osservare che non è necessario fare questo, perché nel testo della bozza di decreto c'è un'ampia serie di "paletti" che bloccano i rischi paventati dagli interventi precedenti.

Gualaccini esprime giudizio fortemente positivo, apprezza lo sforzo compiuto, soprattutto nella individuazione dei settori e in particolare nel settore dell'inserimento degli svantaggiati lamentando tuttavia l'assenza, fra le materie considerate nella bozza, della formazione extrascolastica e della intermediazione ai sensi del decreto n. 276.

Putrignano, in risposta ai molti interventi sull'articolo 2, fa presente che alcune materie, pure prese in considerazione fra quelle astrattamente annoverabili nell'articolo 2, presentano delle forti difficoltà tecniche di coordinamento normativo.

De Vittorio, Fanelli e Protasoni chiedono che venga meglio definita la non lucratività, menzionando espressamente il divieto di distribuzione di fondi e riserve.

Sull'aspetto della disciplina della trasformazione, fusione, scissione e cessione De Vittorio e Belli chiedono che vengano meglio specificate le procedure. Busacca condivide.

È espressa una marcata riserva sui contenuti dell'articolo 14, ed in particolare su alcune deroghe al trattamento normativo che potrebbero essere operate tramite contrattazione collettiva

Sull'articolo 10 in materia di obblighi contabili, i rappresentanti della CEI chiedono che sia introdotta una rendicontazione semplificata in funzione del ridotto volume di attività del soggetto.

Nel corso dei vari interventi, vengono poste domande sul significato di alcune disposizioni; il sottosegretario Sestini e Putrignano intervengono nella discussione per chiarire il senso delle disposizioni.


Alla fine di un esame delle norme della bozza di decreto, che viene letta e spiegata articolo per articolo da Putrignano, il sottosegretario – aderendo alla richiesta di Belli – propone che ci si aggiorni per una successiva riunione, per dar tempo a tutti gli intervenuti di approfondire l'analisi del testo e poter produrre articolate proposte e meditate osservazioni.

Invita nel frattempo gli intervenuti a diffondere il testo agli aderenti ai rispettivi enti di appartenenza e – in attesa della prossima riunione – sollecita l'invio di iniziali osservazioni e suggerimenti anche per e-mail.

La riunione è sciolta alle ore 15:00.

Roma, 8 novembre 2005

Il segretario
dott. *Vincenzo Putrignano*



Il sottosegretario
sen. *Grazia Sestini*



Verbale della 2ª riunione per l'audizione delle rappresentanze del Terzo settore

Il giorno 24 novembre 2005, alle ore 12:00, presso gli uffici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in via Forno, 8 – Roma è stata riconvocata, secondo le indicazioni della precedente riunione, il secondo incontro per l'acquisizione del parere delle rappresentanze del terzo settore, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 13 giugno 2005, n. 118 (Delega al Governo concernente la disciplina dell'impresa sociale).

Sono presenti:

Boltani (Conferenza episcopale italiana)	Perli (Federaz. ital. turismo sociale)
Fanelli (Legacoop)	Protasoni (Forum 3º settore e ACLI)
Gualaccini (Compagnia delle opere)	Putrignano (Min. lav. e pol. sociali)
Mazzocco (Federsolidarietà)	Rossi (ARCI)
Montaldi (ARCI)	Sestini (Min. lav. e pol. sociali)
Palmieri (Min. lavoro e politiche sociali)	

Redige verbale sommario il dott. Putrignano.

Il sottosegretario, richiamati brevemente i contenuti della precedente riunione ed il metodo di lavoro che si intende seguire, cede la parola alle persone presenti.

Viene presentato da parte degli intervenuti un testo che tiene conto di gran parte della posizione emerse nel Forum del terzo settore, e i cui contenuti erano stati anticipati in parte nel corso della precedente riunione e in parte tramite comunicazione per e-mail. Mazzocco procede alla lettura delle singole modifiche proposte, chiarendone il senso e la portata. Putrignano evidenzia le incongruenze sotto il profilo tecnico di alcune delle modifiche proposte. Il sottosegretario

assicura che – salvi i rilievi tecnici insormontabili – tutte le proposte saranno sicuramente accolte.

In particolare, Mazzocco e Fanelli sottolineano l'importanza di un trattamento *ad hoc* in favore delle cooperative sociali, vista la specificità di questi enti e la prossimità della loro disciplina alla forma giuridica dell'impresa sociale. Putrignano su questo propone un'ipotesi che assorbe quella elaborata dal Forum, cui entrambe le presidenti aderiscono con estremo favore.

Perli sottolinea la necessità di inserire il turismo sociale fra le materie previste, ipotesi cui tutti i presenti compreso il sottosegretario, assentono.

I rappresentanti dell'ARCI esprimono la loro esigenza di disciplinare con specifiche norme di favore le imprese sociali costituite da associazioni di promozione sociale. In particolare Montaldi evidenzia le ipotesi possibili da un punto di vista tecnico, e Rossi motiva l'opportunità sociale e culturale di una simile opzione. Putrignano illustra i contenuti della ipotesi prospettata da Rossi, propone a tutti i presenti la possibile formulazione di un comma (secondo diverse opzioni) da inserire nell'articolo 17, che accolga le preoccupazioni palesate da Rossi, ed evidenzia i vantaggi e le possibili distorsioni applicative cui la norma condurrebbe.

Alla ipotesi di un trattamento privilegiato per le associazioni di promozione sociale si oppongono fortemente Mazzocco e Fanelli. Si accende una vivace discussione, cui tutti intervengono, per mostrare gli effetti che la norma avrebbe.


Il sottosegretario – esaurito il chiarimento da parte dei presenti delle loro posizioni – ribadisce che tutti gli emendamenti unitariamente proposti dai rappresentanti del terzo settore che non collidano irrevocabilmente con l'impianto della normativa saranno accolti.

Scioglie la riunione alle ore 17:30.

Roma, 24 novembre 2005


Il segretario

dott. Vincenzo Putrignano



Il sottosegretario

sen. Grazia Sestini





Federazione dell'Impresa Sociale
COMPAGNIA DELLE OPERE

PROT. 281/05

Alla c.a.

Sen. Grazia Sestini

Sottosegretario Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali

Milano, 29 novembre 2005

Ill.ma Sen. Sestini,

in relazione alla bozza di decreto attuativo della Legge sull'Impresa Sociale da Lei trasmesso al Forum del Terzo Settore, esprimiamo il nostro apprezzamento, innanzitutto per l'estremo realismo del testo: esso non inventa un non profit che non c'è, ma cerca di descrivere quello che c'è.

In tal senso la descrizione delle attività ci sembra tesa a ricomprendere una gamma più ampia possibile di soggetti, secondo una accezione di pubblica utilità ampia.


Proprio per l'ampiezza delle attività coinvolte, avremmo apprezzato l'inserimento nell'elenco delle attività di cui all'articolo 2 del testo, anche dei servizi all'impiego (di cui all'articolo 4 del D.Lgs 276/03), in quanto identifichiamo nell'emergenza lavoro un problema sociale meritorio di essere destinatario di "servizi di pubblica utilità".

Federazione dell'Impresa Sociale - Compagnia delle Opere

Via Melchiarre Gioia, 181 - 20125 Milano

Tel. 02 - 673961 Fax 02 - 6694008 - C.F. 97192930150 - P.IVA. 13024090154

E-mail: cdononprofit@cdo.it Sito web: www.cdo.it



Federazione dell'Impresa Sociale
COMPAGNIA DELLE OPERE

Anche l'inserimento tra le imprese sociali delle realtà che, indipendentemente dall'attività concretamente svolta, sono finalizzate all'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati, ci sembra estremamente importante e degno di apprezzamento.


Complessivamente l'impianto della bozza di decreto ci convince, soprattutto per l'equilibrio raggiunto tra la necessità di impedire che soggetti *profit oriented* si qualificino imprese sociali e la libertà indispensabile affinché l'impresa sociale possa agire e realizzare la propria utilità sociale.

Abbiamo altresì apprezzato molto la celerità con cui è stato prodotto il testo, e auspichiamo che con altrettanta solerzia esso possa ora addivenire ad approvazione.

Che l'impresa sociale sia uno strumento incompleto lo stabilisce la legge stessa, impedendo che ad essa siano attribuite, almeno in sede di redazione di decreti, agevolazioni fiscali.

Siamo certi che, essendo lo strumento dell'impresa sociale un po' "figlio Suo", avremo il Suo aiuto nel nostro prossimo impegno: quello di far riconoscere l'impresa sociale quale soggetto che, generando un *risparmio sociale*, è degno di essere destinatario di trattamenti fiscali agevolativi.

RingraziandoLa per la cortese attenzione porgo i più cordiali saluti,

Il Presidente
Dott. Antonio Mandelli


Conferenza Episcopale Italiana

UFFICIO NAZIONALE
PER I PROBLEMI GIURIDICI

Prot. n. 273/05/UPG

Roma, 28 novembre 2005


Prot. N. 282/05

Onorevole Senatrice,

questo Ufficio desidera manifestarLe il proprio apprezzamento per la cortese disponibilità da Lei dimostrata nella fase di predisposizione della bozza del decreto delegato sulla "Disciplina dell'impresa sociale", in particolare per quanto concerne la ricerca di soluzioni che – ai sensi e nei limiti fissati dalla legge delega – salvaguardino la specificità degli enti ecclesiastici.

In questa linea, è auspicabile che il testo, da Lei gentilmente inviato il 24 novembre 2005, possa essere quanto prima definitivamente licenziato.

Mi è gradita l'occasione per salutarLa distintamente.


Mons. Mauro Rivella
Direttore

Onorevole Senatrice
Dott. Grazia SESTINI
Sottosegretario al Ministero
del lavoro e delle politiche sociali
Via Fomovo, 8
00192 ROMA